



## COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA (AV)

Reg. Ord. n. 53/2021.

Pubblicato a questo Albo Pretorio dal giorno 28.12.2021 al giorno 06.01.2021.

**OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. – (periodo 28.12.2021 - 06.01.2022)**

### IL SINDACO

**Atteso** che negli ultimi giorni, l'Asl di Avellino ha comunicato ufficialmente un rapidissimo aumento del contagio legato al Covid-19 ed è, pertanto, necessario adottare prescrizioni restrittive per mantenere elevato il livello di prevenzione;

**Visto** che la stessa piattaforma SORESA della Regione Campania ha evidenziato un preoccupante innalzamento della percentuale degli indici di contagio sul territorio del Comune di S.Andrea di Conza, con un crescente numero di soggetti rilevatisi positivi al Covid-19;

**Considerato** che dallo screening effettuato dall'Asl di Avellino, in data 27.12.2021, sono risultati un rilevante numero di soggetti positivi al Covid-19;

**Visto** il D.L. n. 172/2021;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, ed in particolar modo la n. 27 e 28 emesse rispettivamente in data 15 e 18 Dicembre u.s.;

**Visto** le note Prefettizie n. 88545 e la n. 93545;

**Visto** le Ordinanze del Ministro della Salute;

**Visto** il D.L. n. 221 di proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19;

**Visto** l'art. 107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

**Richiamando** l'ordinanza sindacale n° 52/2021;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle*

*medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

**Visto** l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*

## **ORDINA**

- è fatto obbligo l’uso della mascherina all’esterno su area pubblica ed il distanziamento tra persone;
- a decorrere dal 28.12.2021 e fino al 06.01.2022 è vietato il consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali al minuto di alimenti e bevande;
- dal 28.12.2021 e fino al 06 Gennaio 2022 nei luoghi pubblici all’aperto ed in locali privati e non, è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o comunque qualsiasi altra manifestazione che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- la chiusura dei pubblici esercizi (bar - ristoranti - pizzerie) nonché dei circoli privati a partire dalle ore 18.00, con la precisazione che solo i ristoranti e le pizzerie potranno svolgere la loro attività fino alle 23:30 ma unicamente su ordinazione, consegna a domicilio o asporto;
- la sospensione del mercato bimensile;

- **la chiusura degli uffici comunali fino al 02 gennaio 2022;**
- **il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale.**

### **RICORDA**

che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui sopra è punito, ai sensi della Legge n. 19/2020 e decreto 33/2020 come modificati in sede di conversione il legge e ss.mm.ii con la sanzione del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000, nonché quant'altro contemplato nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania nn° 27 e 28 rispettivamente del 15 e 18 Dicembre 2021.

A norma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ed entro 120 gg dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dal D.P.R. n° 1199 del 24.11.1971.

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza dell'ordinanza;

La presente Ordinanza sarà resa eseguibile a far data dal 28.12.2021

### **DISPONE**

che la presente ordinanza

- sia inviata alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, alla locale Stazione Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale.
- sia data comunicazione alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 28.12.2021 alla data di scadenza del provvedimento.

Sant'Andrea di Conza, lì 28.12.2021.

Il Sindaco  
Avv. Gerardo D'ANGOLA